

Comune di Frossasco (Torino)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 19.02.2016 "Regolamento Edilizio del Comune di Frossasco - Modifiche sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale del 28.07.2015 n. 7927040".**

Il Consiglio Comunale  
(*omissis*)  
delibera:

- Di adeguare il Regolamento Edilizio Vigente con le modifiche apportate dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2015 n. 79-27040, come sotto riportato:
- Di sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio vigente con il seguente:  
"3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.";
- Di sostituire al comma 1 dell'art. 15 del regolamento edilizio suddetto, le parole:  
"1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -" con le seguenti "1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -";
- Di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio suddetto, il seguente:  
"2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.";
- Di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio suddetto, le parole "abitabile o agibile";
- Di sostituire la lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio suddetto con la seguente:  
"f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;"
- Di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio suddetto, le parole "sottotetto abitabile o agibile compreso" con le seguenti "sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso";
- Di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio suddetto con il seguente:  
"2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura".